



Bruxelles, 5 aprile 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0345(NLE)**

**5235/1/24
REV 1**

**VISA 5
MIGR 6
RELEX 18
COAFR 9
COMIX 9**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia – Adozione

1. Il 28 settembre 2023 la Commissione ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia¹.
2. Nella riunione del gruppo "Visti" del 23 ottobre 2023, la Commissione ha presentato la proposta e si è proceduto a un primo scambio di opinioni sulla stessa. La proposta è stata ulteriormente discussa nella riunione del gruppo "Visti" del 16 novembre 2023 e successivamente approvata nella riunione del medesimo gruppo tenutasi il 19 dicembre 2023.

¹ Doc. 13574/23.

3. Tuttavia, il processo di adozione della proposta è stato interrotto per via della diminuzione della cooperazione in materia di riammissione da parte della Gambia per quanto riguarda l'organizzazione di voli e operazioni di rimpatrio. Una volta risolta la questione, il 12 marzo 2024 il gruppo "Integrazione, migrazione ed espulsione" (IMEX espulsione) ha deciso di invitare il gruppo "Visti" ad approvare nuovamente la proposta, che è stata successivamente approvata nella riunione del gruppo "Visti" del 26 marzo 2024.
4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione in oggetto, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla decisione in oggetto, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
5. La decisione in oggetto costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
6. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione di esecuzione in oggetto, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 16980/23 + COR 1.

La decisione di esecuzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.